

Protocollo unico per la gestione trasparente del randagismo

Modello procedurale coordinato di prevenzione, rilevazione, controllo, remunerazione, vigilanza e tutela

Versione 1.5

Settembre 2026

Indice

NOTA DI VERSIONE	4
INTRODUZIONE.....	4
PRINCIPIO GENERALE DI REDAZIONE E INTERPRETAZIONE	5
TITOLO I — ADOZIONE, ATTUAZIONE E LEVA REGIONALE.....	7
Art. 1 — Livelli di attuazione.....	7
Art. 2 — Attuazione coordinata	7
Art. 3 — Termine di attuazione.....	7
Art. 4 — Attuazione regionale indipendente dall’adesione comunale	7
Art. 5 — Condizionalità dei finanziamenti regionali facoltativi	8
TITOLO II — OGGETTO, DEFINIZIONI E GOVERNANCE	9
Art. 6 — Oggetto.....	9
Art. 7 — Definizioni	9
Art. 8 — Responsabilità funzionali	10
Art. 9 — Cabina di regia provinciale	10
Art. 10 — Responsabile del Protocollo	10
TITOLO III — INFRASTRUTTURA E RISORSE	12
Art. 11 — Piattaforma di riconciliazione.....	12
Art. 12 — Indipendenza della Piattaforma.....	12
Art. 13 — Dotazione organizzativa.....	12
TITOLO IV — ORIGINE DELL’IDENTITÀ E DELLA PRESA IN CARICO.....	14
Art. 14 — Evento di presa in carico	14
Art. 15 — Identificazione e separazione dall’interesse economico	15
Art. 16 — Riconciliazione dei mezzi di identificazione.....	15
Art. 17 — Nascita in struttura.....	16
Art. 18 — Fase sanitaria e trasferimento	16
Art. 19 — Gatti, colonie e reimmissione	17
TITOLO V — FASE ZERO E BASELINE.....	18

Art. 20 — Fase Zero e censimento fisico iniziale.....	18
Art. 21 — Baseline e avvio a regime.....	19
TITOLO VI — FLUSSI, TRASPARENZA E RICONCILIAZIONE.....	21
Art. 22 — Flusso mensile.....	21
Art. 23 — Pubblicazione e termini di pagamento	21
Art. 24 — Riconciliazione mensile	21
TITOLO VII — INDICATORI E SOGLIE	23
Art. 25 — Indicatori	23
Art. 26 — Soglie.....	23
TITOLO VIII — ATTIVAZIONE E CONTROLLO.....	25
Art. 27 — Quadro dei trigger	25
Art. 28 — Obbligatorietà dell’attivazione	26
Art. 29 — Livello giallo	26
Art. 30 — Livello rosso e autorità esterne	27
TITOLO IX — CONTINUITÀ, SEQUESTRI ED EMERGENZE.....	28
Art. 31 — Continuità del servizio	28
Art. 32 — Rete di emergenza e affido	28
TITOLO X — CONTRATTO ED ECONOMIA DEL SERVIZIO.....	30
Art. 33 — Corrispettivo e premio all’uscita.....	30
Art. 34 — Permanenza prolungata	30
Art. 35 — Separazione funzionale dei ruoli	30
Art. 36 — Risorse per prevenzione e sterilizzazione	31
Art. 37 — Inadempimenti e risoluzione	31
Art. 38 — Durata, proroghe e concentrazione	32
TITOLO XI — PREVENZIONE.....	33
Art. 39 — Priorità della prevenzione e obblighi di mezzi.....	33
Art. 40 — Associazioni.....	33
TITOLO XII — SICUREZZA, INTIMIDAZIONI E SEGNALAZIONI.....	35
Art. 41 — Atti intimidatori.....	35
Art. 42 — Segnalazioni dei lavoratori e delle fonti interne.....	35
Art. 43 — Elementi di contesto	36
Art. 44 — Sicurezza e continuità operativa.....	36
TITOLO XIII — MONITORAGGIO E RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVA	37
Art. 45 — Report semestrale.....	37
Art. 46 — Performance.....	37
Art. 47 — Revisione	37

TITOLO XIV — REGIME TRANSITORIO	39
Art. 48 — Contratti e convenzioni in corso	39
TITOLO XV — PROTEZIONE DEI DATI E SICUREZZA INFORMATICA.....	41
Art. 49 — Principi.....	41
Art. 50 — Ruoli privacy	41
Art. 51 — Valutazione d’impatto	41
Art. 52 — Conservazione e log	41
ALLEGATI	43
Allegato A — Tracciato del flusso mensile.....	43
Allegato B — Modello economico della permanenza	44
Allegato C — Dossier di anomalia	44
Allegato D — Clausole contrattuali tipo.....	44
Allegato E — Cronoprogramma.....	44
Allegato F — Quadro economico-organizzativo	45
PRINCIPI FINALI	46
AUDIT LESSICALE DELLA VERSIONE 1.5	48

NOTA DI VERSIONE

La 1.5 corregge un difetto fondativo delle versioni precedenti.

Fino alla 1.4 l'intera architettura di controllo poggiava sul microchip come chiave primaria della riconciliazione. Ma il randagio **non arriva con il microchip: lo riceve al momento della presa in carico**, e in molte realtà lo riceve per mano dello stesso soggetto che da quel momento inizia a fatturarne il mantenimento.

Il rischio reale non è quindi l'animale privo di identificativo. È che **l'identità nasca nello stesso luogo in cui nasce la fattura**. Un microchip prova che esiste un animale; non prova che quell'animale fosse vagante sul territorio del Comune che paga, in quella data. Il punto di iniezione non è il cane inesistente — difficile da sostenere davanti a un'ispezione — ma **l'ingresso inesistente o mal attribuito**: animale di proprietà, cucciolo nato in struttura, animale già in carico reimpresso sotto nuova identità, animale di un Comune attribuito a un altro. In tutti questi casi il vecchio indicatore I1 restituiva una posizione perfettamente riconciliata.

La 1.5 interviene con un nuovo **Titolo IV — Origine dell'identità e della presa in carico** e con le modifiche conseguenti:

1. **L'unità di controllo passa dall'animale all'evento**. Il record primario non è il capo ma il verbale di presa in carico, con numero progressivo generato dalla Piattaforma *prima* dell'intervento. Il microchip diventa un attributo dell'evento (art. 14, Allegato A).
2. **La separazione funzionale si estende all'atto di identificazione**, che era l'anello mancante dell'art. 35 (art. 15).
3. **Riconciliazione dei mezzi di identificazione**: microchip forniti, applicati, registrati e fatturati devono quadrare (art. 16).
4. **Nascita in struttura** disciplinata come evento autonomo: è insieme vettore di frode e prova diretta del fallimento delle sterilizzazioni (art. 17).
5. **Fase sanitaria** tracciata e limitata nel tempo, con aggancio al nullaosta ASL sui trasferimenti (art. 18).
6. **Gatti e colonie**: regime distinto per evento amministrativo, non per giornata di ricovero (art. 19).
7. **Fase Zero a tre categorie**, con tipizzazione delle eccezioni tecniche, per non trasformare in anomalie situazioni fisiologiche (art. 20).
8. **Tre nuovi indicatori**: I6 identificazione endogena, I7 nati in struttura, I8 reimmissione felina (art. 25).

Sono stati **deliberatamente esclusi** gli obblighi SINAC che non incidono sul target: adempimenti dei proprietari privati, passaporti, espatrio, variazioni di residenza. Il Protocollo non è un manuale di anagrafe.

INTRODUZIONE

Il Protocollo affronta una criticità strutturale della gestione pubblica del randagismo: la difficoltà di verificare in modo continuo, uniforme e documentato la corrispondenza fra

animali effettivamente presi in carico, permanenza nelle strutture, prestazioni fatturate, somme corrisposte, esiti sanitari e uscite dal sistema.

L'obiettivo è costruire una catena documentale nella quale

evento di presa in carico → identificazione → presenza → prestazione →
fatturazione → verifica → pagamento → uscita

siano fra loro riconciliabili, **a partire dall'evento e non dall'identificativo.**

Il Protocollo interviene inoltre sul principale conflitto economico del sistema: quando la remunerazione della struttura cresce con il numero degli animali ospitati e con la durata della permanenza, l'interesse dell'operatore diverge da quello pubblico alla prevenzione degli ingressi, alla riduzione delle permanenze evitabili e alle adozioni stabili.

Il Protocollo non trasforma un'anomalia statistica in prova di illecito. La sequenza è inderogabile:

SOGLIA → ATTIVAZIONE → ISTRUTTORIA → CONTRADDITTORIO →
ACCERTAMENTO → CONSEGUENZA

PRINCIPIO GENERALE DI REDAZIONE E INTERPRETAZIONE

Le formule discrezionali «può», «possono», «ove opportuno», «ove possibile», «quando ritenuto necessario», «preferibilmente», «valuta» sono ammesse esclusivamente quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. la legge attribuisce effettivamente una valutazione discrezionale all'autorità competente;
2. la disposizione riguarda l'accertamento o l'attribuzione di una responsabilità personale;
3. la decisione appartiene a un'autorità diversa dall'ente che applica il Protocollo;
4. esiste un'impossibilità giuridica o materiale oggettiva, indipendente dalla volontà dell'amministrazione e specificamente documentata.

Negli obblighi di rilevazione, censimento, riconciliazione, verifica, ispezione nei casi previsti, verbalizzazione, contestazione, pubblicazione, programmazione, rendicontazione, monitoraggio e conservazione della prova si utilizza **forma imperativa**.

La carenza di personale, il carico di lavoro, l'inerzia organizzativa e la mancata programmazione non costituiscono ragione di sospensione degli obblighi.

Ogni formula attenuativa presente nel testo è censita nell'Audit lessicale finale. Una formula attenuativa non censita si intende come refuso e si applica in forma imperativa.

Avvertenza. Il documento costituisce un modello tecnico-amministrativo generale. L'adozione formale richiede il coordinamento con la legislazione regionale applicabile, l'assetto delle competenze sanitarie territoriali, il Codice dei contratti pubblici, la disciplina contabile e la normativa sulla protezione dei

dati personali. Prima dell'adozione definitiva il testo è sottoposto all'avvocatura o all'ufficio legale competente e agli uffici responsabili di contratti pubblici, bilancio, sanità veterinaria e protezione dei dati.

Principio interpretativo vincolante. Gli automatismi del Protocollo riguardano l'attivazione delle procedure amministrative di controllo. Nessuna soglia determina automaticamente responsabilità penale, erariale, amministrativa, disciplinare o professionale.

TITOLO I — ADOZIONE, ATTUAZIONE E LEVA REGIONALE

Art. 1 — Livelli di attuazione

1. Il Protocollo costituisce un modello unitario attuato mediante gli atti propri delle amministrazioni competenti.
2. L'attuazione avviene attraverso:

Livello	Strumento	Ambito
Regione	legge regionale, regolamento, deliberazione, atto di programmazione o indirizzo secondo competenza	programmazione, standard, sanità veterinaria, flussi informativi, finanziamenti, monitoraggio
Prefettura	protocollo d'intesa e strumenti di coordinamento	legalità, sicurezza, raccordo istituzionale, crisi
Comune / Unione	deliberazioni, determinazioni, capitoli, contratti, atti organizzativi	affidamento, controllo della prestazione, contestazione, pagamento, recupero
Azienda sanitaria	atti organizzativi e sanitari	anagrafe, identificazione, sanità veterinaria, censimenti, verifiche di competenza

3. L'espressione **ASP** indica l'Azienda sanitaria territorialmente competente, comunque denominata nell'ordinamento regionale.
4. Nessun atto adottato ai sensi del Protocollo modifica la ripartizione delle competenze stabilita dalla legge.

Art. 2 — Attuazione coordinata

1. Gli obblighi rivolti agli operatori economici sono recepiti negli atti di gara, nelle convenzioni e nei contratti.
2. Gli obblighi interni delle amministrazioni sono recepiti negli atti organizzativi.
3. Gli obblighi sanitari sono attuati dall'autorità sanitaria secondo la normativa statale e regionale.
4. Quando una disposizione non sia recepitibile per contrasto con norma sovraordinata, l'ente: individua la disposizione interessata; indica la norma ostativa; motiva l'impossibilità; adotta una misura equivalente quando giuridicamente disponibile; riporta l'eccezione nel report.

Art. 3 — Termine di attuazione

L'attuazione è completata entro **180 giorni**, secondo l'Allegato E.

Art. 4 — Attuazione regionale indipendente dall'adesione comunale

1. L'adesione del Comune non è presupposto necessario per l'attuazione delle componenti rientranti nelle competenze della Regione e delle Aziende sanitarie.

2. Nell'ambito delle competenze attribuite dall'ordinamento regionale, la Regione dispone per le Aziende sanitarie:
 - a) ricognizione delle strutture ospitanti animali a carico pubblico;
 - b) Fase Zero di cui all'art. 20;
 - c) verifica dell'identificazione e della corrispondenza con il sistema informativo nazionale;
 - d) rilevazione degli eventi di presa in carico, delle uscite, dei trasferimenti e dei decessi;
 - e) produzione dei dati sanitari e anagrafici necessari agli indicatori;
 - f) trasmissione agli enti interessati delle anomalie relative agli animali posti a loro carico.
3. Il lato sanitario e anagrafico è esercitato indipendentemente dall'adesione dell'ente che sostiene la spesa, nei limiti delle competenze dell'autorità sanitaria.
4. Quando il Comune non abbia aderito, l'ASP gli trasmette comunque le risultanze riguardanti gli animali posti a suo carico.
5. La trasmissione assegna un **termine di riscontro di 60 giorni**. Il riscontro indica le verifiche effettuate e il loro esito, ovvero le ragioni della mancata verifica.
6. Le anomalie trasmesse e rimaste senza riscontro nel termine confluiscono nella pubblicazione di cui all'art. 5, comma 4.
7. Le anomalie sono conservate nel monitoraggio regionale anche in caso di mancata adesione dell'ente committente.

Art. 5 — Condizionalità dei finanziamenti regionali facoltativi

1. Per contributi, incentivi o trasferimenti regionali propri **non dovuti direttamente per legge** e destinati a randagismo, animali d'affezione, prevenzione o strutture di ricovero, la Regione può subordinare l'accesso: all'adesione al Protocollo; alla trasmissione dei dati; all'esecuzione delle riconciliazioni; all'approvazione del Piano di prevenzione; alla rendicontazione delle precedenti assegnazioni.
 2. La condizionalità è stabilita preventivamente nell'atto istitutivo del finanziamento.
 3. Restano esclusi i trasferimenti che la legge impone di erogare indipendentemente dall'adesione.
 4. La Regione pubblica annualmente: enti aderenti; enti non aderenti; anomalie trasmesse ai sensi dell'art. 4 e rimaste senza riscontro, per ente; finanziamenti facoltativi richiesti e concessi; esclusioni per mancato rispetto delle condizioni.
-

TITOLO II — OGGETTO, DEFINIZIONI E GOVERNANCE

Art. 6 — Oggetto

Il Protocollo disciplina: prevenzione del randagismo; tracciabilità dell'origine della presa in carico; identificazione; riconciliazione amministrativo-contabile; controllo dell'esecuzione contrattuale; monitoraggio sanitario e gestionale; incentivazione delle uscite definitive; continuità della custodia; gestione delle anomalie e delle emergenze; tutela di controllori, operatori, lavoratori e volontari; trasparenza della spesa pubblica.

Art. 7 — Definizioni

1. **Struttura:** canile sanitario, canile rifugio, gattile, oasi o altra struttura autorizzata che custodisce animali per conto di un ente pubblico.
2. **Capo:** singolo animale individuato tramite identificativo previsto dalla normativa applicabile.
3. **Evento di presa in carico:** fatto amministrativo dal quale sorge l'onere pubblico di custodia. È l'unità primaria di registrazione del Protocollo.
4. **Tipologia di evento.** Gli eventi si distinguono in:
 - a) **rinvenimento o cattura** di animale vagante;
 - b) **nascita in struttura;**
 - c) **trasferimento in ingresso** da altra struttura;
 - d) **ricovero di animale già identificato**, riconducibile o meno a un proprietario;
 - e) **ingresso temporaneo per intervento sanitario e successiva reimmissione.**
5. **Identificazione endogena:** applicazione dell'identificativo o registrazione in anagrafe eseguita da soggetto riconducibile alla struttura che percepisce il corrispettivo per la custodia dello stesso animale.
6. **Fase sanitaria:** periodo di prima accoglienza e osservazione precedente al trasferimento in struttura di ricovero.
7. **Reimmissione:** restituzione dell'animale al territorio nei casi consentiti dalla legge, che determina cessazione dell'onere di ricovero.
8. **Uscita definitiva:** cessazione dell'onere pubblico per adozione, restituzione al proprietario, reimmissione o altra destinazione che determini cessazione definitiva del ricovero.
9. **Trasferimento:** passaggio ad altra struttura senza cessazione complessiva della presa in carico pubblica.
10. **Permanenza:** giorni intercorrenti fra evento di presa in carico e uscita, o fra evento e data della rilevazione.
11. **Posizione fatturata:** evento per il quale viene richiesto corrispettivo in un periodo.
12. **Posizione riconciliata:** posizione per la quale risultano verificati l'evento di origine, l'identificativo, la struttura e il periodo fatturato.

13. **Delta:** rapporto fra posizioni non riconciliate e posizioni fatturate.
14. **Anomalia:** scostamento che attiva una verifica e non costituisce autonomamente prova di illecito.
15. **Baseline:** insieme certificato dei dati di una struttura alla chiusura della Fase Zero.

Art. 8 — Responsabilità funzionali

Soggetto	Funzioni
Comune	affidamento, verifica della prestazione, fatturazione, contestazione, liquidazione, recupero
ASP	funzioni veterinarie pubbliche, identificazione, verifiche sanitarie, nullaosta ai trasferimenti, collaborazione alla riconciliazione
Regione	programmazione, standard, coordinamento, finanziamento, monitoraggio secondo competenza
Prefettura	coordinamento per legalità, sicurezza e crisi
Organi di controllo	attività attribuite dalla legge
Responsabile del Protocollo	monitoraggio indipendente dell'esecuzione e report

Art. 9 — Cabina di regia provinciale

1. Il protocollo d'intesa prefettizio istituisce la Cabina di regia provinciale.
2. Ne fanno parte: Prefetto o delegato; rappresentanti delle Aziende sanitarie; rappresentanti degli enti locali aderenti; referente regionale; rappresentanti degli organi di controllo invitati per le materie di competenza.
3. Le associazioni di cui all'art. 40 partecipano con funzione consultiva secondo criteri predeterminati.
4. La Cabina: esamina i report; verifica l'attuazione; coordina lo scambio informativo nei limiti di legge; esamina le criticità sistemiche; coordina la continuità nelle emergenze; registra le omissioni istituzionali rilevate dal Protocollo.
5. La Cabina non esercita funzioni giurisdizionali, investigative, sanzionatorie o attribuite dalla legge ad altre autorità.

Art. 10 — Responsabile del Protocollo

1. Il Responsabile è collocato fuori dalla linea organizzativa direttamente responsabile della gestione ordinaria dei ricoveri e della liquidazione delle relative fatture.
2. La funzione è attribuita alla struttura dei controlli interni, al Segretario generale o ad altra funzione dotata di indipendenza organizzativa equivalente. L'ente che individui una collocazione diversa ne dà atto motivando la sussistenza dell'indipendenza richiesta dal comma 1.
3. Il Responsabile opera in raccordo con l'RPCT per le rispettive competenze.

4. La funzione non è attribuita a chi sarebbe tenuto a controllare prevalentemente la propria attività.
 5. Il Responsabile trasmette il report direttamente all'organo di indirizzo politico, all'organo di revisione, ai controlli interni e alla Cabina di regia.
 6. Le omissioni riguardanti dirigenti gerarchicamente sovraordinati sono riportate senza necessità di autorizzazione della linea interessata.
 7. Il Responsabile certifica fatti, dati, scadenze e adempimenti. Non attribuisce responsabilità penali, contabili o disciplinari.
 8. Il Responsabile e il personale incaricato di censimenti, ispezioni, letture di identificativi, riconciliazioni e istruttorie sono tutelati nella continuità e nell'indipendenza della funzione.
 9. Durante una Fase Zero o un'istruttoria di livello giallo o rosso, la revoca, sostituzione, mancato rinnovo, trasferimento o modifica sostanziale dell'incarico del Responsabile è disposta mediante atto scritto e specificamente motivato.
 10. L'atto è trasmesso contestualmente all'organo di indirizzo, all'organo di revisione, ai controlli interni, all'RPCT e alla Cabina.
 11. La stessa regola si applica al personale direttamente incaricato di una verifica, quando il mutamento intervenga prima della conclusione dell'attività.
 12. La disposizione non attribuisce inamovibilità e non limita i legittimi poteri organizzativi dell'amministrazione: rende tracciabile ogni modifica intervenuta durante un controllo.
-

TITOLO III — INFRASTRUTTURA E RISORSE

Art. 11 — Piattaforma di riconciliazione

1. È istituita una Piattaforma di riconciliazione amministrativo-contabile.
2. La Piattaforma **non sostituisce** le anagrafi veterinarie ufficiali né il sistema informativo nazionale, che restano fonte esterna di verità sull'identità dell'animale.
3. Essa registra gli eventi di presa in carico, li collega alle posizioni fatturate e li confronta con i dati anagrafici ufficiali secondo le modalità previste dall'ordinamento.
4. Per ciascun evento associa almeno: identificativo dell'evento; tipologia; data e ora; Comune committente; struttura; identificativo dell'animale, se presente o quando applicato; periodo fatturato.
5. I dati personali degli adottanti non sono replicati nella Piattaforma.
6. Per la verifica della stabilità dell'adozione, l'autorità competente comunica esclusivamente l'esito necessario alla procedura amministrativa.

Art. 12 — Indipendenza della Piattaforma

1. La Piattaforma è posta sotto il controllo di un soggetto pubblico diverso dagli operatori economici sottoposti a verifica.
2. È vietato alla struttura controllata: amministrare la Piattaforma; modificare dati consolidati; generare autonomamente identificativi di evento; gestire le credenziali dei controllori; scegliere il soggetto incaricato della verifica; cancellare registrazioni o log.
3. L'operatore trasmette i propri flussi e consulta esclusivamente le informazioni cui è autorizzato.
4. Il sistema conserva log delle operazioni di generazione dell'identificativo di evento, caricamento, modifica, validazione, rettifica, accesso amministrativo ed esportazione.
5. Ogni rettifica conserva valore precedente, valore successivo, autore, data e motivazione.
6. Il fornitore informatico incaricato dall'amministrazione opera esclusivamente sulla base delle istruzioni ricevute.
7. L'operatore controllato non partecipa alla scelta né alla remunerazione diretta del soggetto incaricato del controllo della Piattaforma.

Art. 13 — Dotazione organizzativa

1. La dotazione organizzativa **precede** la Fase Zero.
2. Prima del censimento l'ente individua: responsabile dell'analisi; personale addetto alla riconciliazione; personale veterinario pubblico; lettori di

identificativi; infrastruttura informatica; costo iniziale; costo annuale; fabbisogno formativo.

3. Le funzioni sono esercitate in forma associata tra più enti quando ciò risulti necessario per assicurare la capacità minima.
 4. Il Responsabile certifica prima della Fase Zero l'esistenza delle risorse minime.
 5. Quando esse risultino insufficienti, l'organo competente adotta entro 30 giorni le misure organizzative necessarie.
 6. La carenza di personale o dotazioni non sospende gli obblighi del Protocollo.
-

TITOLO IV — ORIGINE DELL'IDENTITÀ E DELLA PRESA IN CARICO

Ragione del Titolo. L'animale vagante non arriva identificato: riceve l'identificativo all'ingresso. Se chi lo applica è lo stesso soggetto che ne fattura il mantenimento, l'identità nasce dove nasce la fattura e il controllo perde il proprio punto d'appoggio. Questo Titolo sposta l'unità di controllo dall'animale all'evento che genera l'onere pubblico, e separa l'atto che crea l'identità dall'interesse economico che ne deriva.

Art. 14 — Evento di presa in carico

1. Ogni onere pubblico di custodia sorge da un **evento di presa in carico** registrato nella Piattaforma.
2. L'identificativo dell'evento è **generato dalla Piattaforma prima dell'intervento**, su richiesta dell'operatore incaricato, ed è progressivo e non riutilizzabile.
3. Non è ammessa la generazione di identificativi di evento a posteriori, salvo casi di indisponibilità tecnica del sistema, che sono verbalizzati con indicazione dell'ora e regolarizzati entro 24 ore.
4. L'evento registra almeno:
 - a) tipologia fra quelle dell'art. 7, comma 4;
 - b) data e ora;
 - c) luogo, con riferimento georiferito per gli eventi di rinvenimento o cattura;
 - d) Comune committente, determinato dal luogo di rinvenimento o cattura;
 - e) operatori intervenuti;
 - f) struttura di destinazione;
 - g) identificativo dell'animale, se già presente al momento dell'evento;
 - h) esito della lettura dell'identificativo, anche negativo;
 - i) evento di origine collegato, per nascite e trasferimenti;
 - j) documentazione allegata.
5. Per gli eventi di rinvenimento o cattura la documentazione comprende **almeno una immagine dell'animale acquisita al momento del conferimento**, associata all'identificativo dell'evento.
6. Gli eventi di rinvenimento o cattura sono eseguiti da **almeno due operatori**, salvo impossibilità documentata verbalizzata contestualmente.
7. Il Comune committente è determinato dal luogo dell'evento e non è modificabile se non con atto motivato dell'autorità sanitaria, registrato con conservazione del dato precedente.
8. **La lettura dell'identificativo prima dell'applicazione di uno nuovo è obbligatoria ed è verbalizzata anche quando negativa.** L'assenza di verbalizzazione della lettura preventiva costituisce anomalia.
9. Nessuna posizione è fatturabile in assenza di un evento di presa in carico regolarmente registrato.

Art. 15 — Identificazione e separazione dall'interesse economico

1. L'identificazione degli animali e la loro registrazione nel sistema informativo nazionale sono eseguite secondo la normativa vigente in materia di identificazione e registrazione degli animali da compagnia.
2. **L'atto di identificazione e quello di registrazione non sono eseguiti da soggetto riconducibile alla struttura che percepisce il corrispettivo per la custodia del medesimo animale**, né da soggetti da essa controllati, collegati o con essa in rapporto di dipendenza o incarico professionale continuativo.
3. Nei nuovi affidamenti l'obbligo di cui al comma 2 costituisce **obbligo essenziale di esecuzione** e integra la separazione funzionale dell'art. 35.
4. Quando l'organizzazione territoriale non consenta di applicare il comma 2, l'ente:
 - a) ne dà atto con provvedimento motivato;
 - b) individua una misura compensativa consistente almeno nella verifica pubblica a campione delle identificazioni eseguite, in misura non inferiore al 30% degli eventi del periodo;
 - c) trasmette il provvedimento alla Cabina di regia e lo riporta nel report;
 - d) l'eccezione ha durata massima di dodici mesi ed è rinnovabile con nuova motivazione.
5. Fra l'evento di presa in carico e l'identificazione non intercorrono più di **cinque giorni**, salvo controindicazione sanitaria certificata dal veterinario pubblico.
6. Le giornate eccedenti il termine del comma 5 **non sono fatturabili** quando il ritardo sia imputabile alla struttura.
7. Il periodo compreso fra l'evento e l'identificazione non costituisce anomalia e non è classificato come posizione non riconciliata, purché l'evento sia regolarmente registrato e il termine rispettato.

Art. 16 — Riconciliazione dei mezzi di identificazione

1. La riconciliazione documentale è integrata da una **riconciliazione materiale dei mezzi di identificazione**.
2. Sono confrontati, per ciascun periodo e per ciascuna struttura o servizio veterinario:
 - a) identificativi forniti o acquistati;
 - b) identificativi applicati;
 - c) identificativi registrati nel sistema informativo nazionale;
 - d) identificativi associati a posizioni fatturate;
 - e) identificativi risultati inutilizzabili, danneggiati o smarriti.
3. La rendicontazione utilizza le serie numeriche e le garanzie di tracciabilità dei mezzi di identificazione prodotti e distribuiti previste dalla normativa vigente.
4. Ogni scostamento fra le grandezze del comma 2 è registrato e classificato.

5. Uno scarto non giustificato fra identificativi applicati e identificativi registrati costituisce anomalia e attiva la procedura dell'art. 29.
6. Gli identificativi dichiarati inutilizzabili, danneggiati o smarriti sono elencati singolarmente, con data e causa. Un tasso di dispersione superiore al **2%** degli identificativi forniti nel periodo attiva verifica specifica.

Art. 17 — Nascita in struttura

1. La nascita di animali all'interno di una struttura costituisce **evento di presa in carico autonomo**, registrato entro 48 ore.
2. L'evento registra: identificativo della fattrice; numero di nati; data; struttura; esito per ciascun nato.
3. I nati sono collegati all'evento della fattrice mediante l'evento di origine di cui all'art. 14, comma 4, lettera i).
4. **I nati in struttura non generano posizione fatturabile autonoma prima dello svezzamento**, secondo il termine stabilito dal capitolato sulla base della valutazione veterinaria pubblica.
5. La registrazione di una nascita determina obbligatoriamente:
 - a) la programmazione della sterilizzazione della fattrice, salvo controindicazione sanitaria certificata dal veterinario pubblico;
 - b) la verifica dell'attuazione del Piano di prevenzione di cui all'art. 39 presso l'ente committente;
 - c) l'annotazione nel report.
6. Le nascite in struttura sono pubblicate in forma aggregata ai sensi dell'art. 23.
7. Una nascita non registrata e successivamente rilevata in Fase Zero, in ispezione o in riconciliazione costituisce anomalia grave e attiva la procedura dell'art. 30.

Art. 18 — Fase sanitaria e trasferimento

1. La durata della fase sanitaria è stabilita dalla normativa regionale applicabile. I termini variano sul territorio nazionale: a titolo esemplificativo, alcune Aziende sanitarie prevedono dieci giorni di osservazione prima del possibile trasferimento al rifugio, altre il trasferimento al termine dell'osservazione sanitaria o comunque entro sessanta giorni dall'ingresso.
2. Il Protocollo non modifica tali termini. Ne impone la **tracciabilità** e ne rende verificabile il rispetto.
3. Per ogni evento sono registrate la data di inizio della fase sanitaria e la data del trasferimento o della diversa destinazione.
4. La permanenza in fase sanitaria oltre il termine regionale applicabile costituisce anomalia e attiva la procedura dell'art. 29, salvo certificazione sanitaria del veterinario pubblico.

5. Il **nullaosta rilasciato dal servizio veterinario dell'ASP di destinazione**, previsto dalla normativa vigente per la movimentazione fra strutture, è registrato nella Piattaforma e costituisce punto di verifica obbligatorio dell'indicatore I3B.
6. Un trasferimento privo di nullaosta registrato costituisce anomalia e la relativa posizione non è riconciliata.
7. Quando fase sanitaria e ricovero siano svolti da soggetti riconducibili al medesimo gruppo, la circostanza è registrata e concorre all'indicatore I6.

Art. 19 — Gatti, colonie e reimmissione

1. Per i gatti si applicano gli obblighi di identificazione e registrazione previsti dalla normativa vigente in materia di animali da compagnia.
 2. La specificità che il Protocollo disciplina non riguarda l'identificazione, ma la **diversità dell'evento amministrativo**. Sono distinti:
 - a) cattura per intervento sanitario e successiva reimmissione nella colonia di provenienza;
 - b) ricovero sanitario per cura;
 - c) nascita in struttura;
 - d) ingresso finalizzato all'affidamento.
 3. L'evento di cui al comma 2, lettera a) **non genera diaria di ricovero di lungo periodo**. È remunerato secondo il regime dell'intervento, con permanenza limitata al periodo post-operatorio stabilito dal capitolato sulla base della valutazione veterinaria pubblica.
 4. La permanenza oltre tale periodo, in assenza di certificazione sanitaria del veterinario pubblico, costituisce anomalia e attiva la procedura dell'art. 29.
 5. **La mancata reimmissione di un animale catturato ai fini del comma 2, lettera a), è motivata, certificata e registrata**. In difetto, la posizione non è riconciliata.
 6. Le sterilizzazioni feline fatturate sono riconciliate per singolo identificativo contro il registro degli interventi e i dati anagrafici ufficiali, secondo l'art. 36, comma 6.
 7. Le colonie feline censite dall'autorità competente costituiscono unità di riferimento per la programmazione e per il calcolo dell'indicatore I8.
 8. Il censimento della colonia è atto pubblico e non è demandato al soggetto che percepisce corrispettivi per interventi sulla colonia stessa.
-

TITOLO V — FASE ZERO E BASELINE

Art. 20 — Fase Zero e censimento fisico iniziale

1. Prima della baseline viene censito fisicamente il 100% degli animali presenti.
2. Il censimento è eseguito dal servizio veterinario pubblico con il supporto degli uffici pubblici incaricati della riconciliazione.
3. La lettura dell'identificativo è materialmente effettuata o direttamente verificata dal personale pubblico.
4. Il gestore assiste alle operazioni e rende disponibili animali, registri e documentazione, ma non certifica autonomamente la presenza.
5. Un osservatore appartenente alle associazioni dell'art. 40 può assistere alle operazioni secondo criteri di rotazione predeterminati e senza interferire con l'attività ispettiva.
6. Per ogni animale sono verificati: presenza fisica; identificativo; corrispondenza anagrafica; **evento di origine e sua tipologia**; ente committente; data della presa in carico; stato amministrativo; trasferimenti e relativi nullaosta; uscite; periodi già fatturati o pagati.

Classificazione degli esiti

7. Ogni animale censito è classificato in una delle tre categorie seguenti:

Categoria A — Presente e corrispondente. Animale presente, identificativo leggibile, corrispondenza anagrafica ed evento di origine documentato. Nessuna anomalia.

Categoria B — Presente da regolarizzare. Animale presente privo di identificativo, con identificativo illeggibile o privo di documentazione completa dell'evento di origine. **Non costituisce anomalia in sé.** Si procede a identificazione o regolarizzazione contestuale a cura pubblica e alla ricostruzione dell'evento di origine.

Categoria C — Registrato e non riscontrato. Animale risultante a carico dell'ente ma non fisicamente presente, senza uscita registrata. Costituisce anomalia grave.

8. Sono ricondotte alla Categoria B, e non alla Categoria C, le fattispecie tecniche seguenti, quando verbalizzate: identificativo migrato in sede anatomica diversa; identificativo non funzionante; animale non manipolabile in sicurezza per motivi comportamentali o sanitari; animale temporaneamente assente per intervento veterinario documentato.
9. Un animale non manipolabile in sicurezza è comunque riscontrato visivamente, fotografato e verificato con lettura entro trenta giorni con le modalità sanitarie appropriate.

Conservazione della prova

10. Ogni difformità è registrata nel verbale originario.
11. La correzione successiva dell'anagrafe non cancella né modifica la difformità originariamente rilevata.

12. La regolarizzazione riguarda la qualità futura del dato e non produce effetti sananti sul passato.
13. Restano conservati dato originario, dato corretto, autore, data, motivazione e documentazione.
14. Per ogni posizione di Categoria C vengono ricostruiti i periodi fatturati e pagati.
15. Gli importi corrisposti per posizioni di Categoria C sono quantificati separatamente.
16. Le posizioni sono trasmesse all'istruttoria prevista dagli artt. 28-30.
17. **La Fase Zero non produce sanatoria, condono, acquiescenza, rinuncia o preclusione rispetto a fatti, pagamenti e responsabilità anteriori.**
18. Il verbale è sottoscritto dagli ispettori ed è comunicato al gestore, che dispone di 15 giorni per osservazioni e documenti.
19. Verbale, osservazioni ed esito delle verifiche costituiscono il **fascicolo di Fase Zero**.

Tutela temporale dei recuperi

20. Per ogni somma già corrisposta sono registrati: data della prestazione; fattura; liquidazione; pagamento; importo; quota collegata alla posizione; precedenti contestazioni o atti conservativi.
21. Con l'apertura dell'istruttoria è verificato anche il decorso dei termini di prescrizione e degli altri termini rilevanti.
22. Quando il decorso del tempo rischi di compromettere il recupero, l'ufficio competente adotta **senza ritardo** gli atti conservativi o interruttivi giuridicamente idonei, **senza attendere la conclusione dell'istruttoria**.
23. L'atto identifica le posizioni, specifica gli importi già determinabili e formula la pretesa o la riserva nella forma richiesta dall'ordinamento.
24. Una mera annotazione interna non equivale ad atto interruttivo.
25. Il fascicolo contiene una sezione autonoma denominata «Termini e tutela del credito».

Art. 21 — Baseline e avvio a regime

1. La baseline è determinata **per singola struttura**.
2. Chiuso il fascicolo di Fase Zero di una struttura, per quella struttura decorre l'applicazione ordinaria degli indicatori e delle soglie, indipendentemente dallo stato delle operazioni presso le altre.
3. La Fase Zero è articolata per distretto sanitario secondo il calendario dell'Allegato E, con data programmata di chiusura per ciascuna struttura.
4. Il termine esterno per la conclusione complessiva è di **270 giorni** dall'avvio delle operazioni.

5. Decorso il termine senza che il fascicolo di una struttura sia chiuso, il Responsabile determina per quella struttura una **baseline provvisoria** con atto motivato, sulla base dei dati disponibili.
 6. Nella baseline provvisoria le posizioni non ancora riscontrate sono classificate come non riconciliate fino a prova contraria, con effetti sulla sola liquidazione della quota corrispondente e senza alcuna presunzione di illecito.
 7. La baseline provvisoria è sostituita dalla definitiva alla chiusura del fascicolo.
 8. Il ritardo nella chiusura è motivato, imputato alla causa che lo ha determinato e riportato nel report ai fini dell'art. 46.
 9. Il mancato completamento della Fase Zero non sospende gli obblighi di riconciliazione mensile, che si applicano dalla data di adozione del Protocollo.
-

TITOLO VI — FLUSSI, TRASPARENZA E RICONCILIAZIONE

Art. 22 — Flusso mensile

1. La struttura trasmette entro il **giorno 5 di ogni mese** il flusso del mese precedente secondo l'Allegato A, articolato in **registro eventi** e **registro periodi fatturati**.
2. Nei nuovi affidamenti l'obbligo è inserito negli atti contrattuali.
3. La regolarità del flusso è requisito della verifica della prestazione.
4. Il flusso è confrontato con il registro di carico e scarico vidimato dall'ente e dall'autorità sanitaria, che costituisce fonte primaria concorrente. Le discordanze fra i due sono classificate e non si compensano.
5. In presenza di dati assenti o non utilizzabili: è richiesta integrazione; la quota non verificabile non è liquidata; la parte certa e comprovata resta liquidabile.
6. La reiterata omissione costituisce inadempimento secondo l'art. 37.

Art. 23 — Pubblicazione e termini di pagamento

1. Il Comune pubblica con periodicità mensile, in forma aggregata: struttura; animali a carico; eventi di presa in carico per tipologia; nascite in struttura; giornate fatturate; importi; uscite definitive; reimmissioni; trasferimenti; permanenza mediana; indicatori.
2. Non sono pubblicati dati personali non necessari.
3. La pubblicazione costituisce fase obbligatoria del procedimento interno di liquidazione.
4. Essa è eseguita **in tempo utile** affinché il pagamento avvenga entro i termini previsti dalla legge e dal contratto.
5. Il responsabile della liquidazione verifica l'avvenuta pubblicazione.
6. Il ritardo della pubblicazione imputabile all'amministrazione **non è opponibile all'operatore** come ragione di differimento del termine di pagamento.
7. L'omissione è registrata, rileva ai fini dell'art. 46 e non impedisce il maturare degli eventuali interessi previsti dall'ordinamento.

Art. 24 — Riconciliazione mensile

1. Entro il **giorno 20** è effettuata la riconciliazione.
2. La riconciliazione verifica, per ogni posizione fatturata: esistenza e regolarità dell'evento di origine; corrispondenza dell'identificativo con i dati anagrafici ufficiali; coerenza fra struttura fatturante e struttura risultante; coerenza del periodo.

3. Ogni posizione è classificata come: riconciliata; temporaneamente non riconciliata; definitivamente non riconciliata dopo istruttoria; errore imputabile alla struttura; errore o ritardo pubblico; altra causa documentata.
 4. L'esito è comunicato al Comune entro il **giorno 25**.
 5. Le anomalie non determinano automaticamente responsabilità.
 6. La mancata riconciliazione è registrata ai fini dell'art. 46.
-

TITOLO VII — INDICATORI E SOGLIE

Art. 25 — Indicatori

I1 — Delta di riconciliazione posizioni non riconciliate / posizioni fatturate × 100 Sono escluse le anomalie accertate come imputabili al sistema pubblico.

I2 — Permanenza mediana Mediana dei giorni di permanenza, distinta per categorie omogenee, calcolata dall'evento di presa in carico.

I3A — Uscite definitive (adozioni + restituzioni + reimmersioni definitive) / presenza media

I3B — Trasferimenti trasferimenti ad altre strutture / presenza media I3B non incrementa I3A. Ogni trasferimento è verificato contro il nullaosta di cui all'art. 18, comma 5.

I4 — Rapporto ricovero/prevenzione spesa complessiva per ricovero / spesa effettivamente sostenuta per sterilizzazione, identificazione e prevenzione

Direzione dell'indicatore. I4 ha sempre la **spesa di ricovero al numeratore**.

Il valore cresce al peggiorare della situazione: 30:1 indica trenta euro di ricovero per ogni euro di prevenzione. Ogni disposizione che rinvia a I4 — artt. 26, 36 e 39 e Allegato F — adotta questa e soltanto questa direzione.

I5R — Mortalità corretta Decessi rapportati alla popolazione esposta, corretti almeno per specie, età, stato sanitario all'ingresso, provenienza, durata della permanenza e presenza di popolazioni geriatriche o ad alta complessità.

I6 — Identificazione endogena eventi con identificazione eseguita da soggetto riconducibile alla struttura beneficiaria / eventi totali del periodo

I6 non misura la frode: misura l'esposizione al rischio. Un valore elevato indica che l'identità degli animali nasce nello stesso perimetro economico che ne fattura il mantenimento. Attiva verifica organizzativa e, quando l'ente si sia avvalso della deroga dell'art. 15, comma 4, la verifica del rispetto della misura compensativa. Non produce di per sé conseguenze contrattuali sfavorevoli.

I7 — Nati in struttura nati in struttura registrati nel periodo / presenza media

I8 — Reimmissione felina gatti reimmessi / gatti catturati per intervento sanitario con reimmissione prevista

Art. 26 — Soglie

Indicatore	Verde	Giallo	Rosso
I1	< 1%	1 - 3%	> 3%
I2	≤ 365 gg	366 - 730 gg	> 730 gg
I3A	≥ 20%	10 - 19,9%	< 10%
I4	≤ 15:1	> 15:1 - 30:1	> 30:1
I5R	≤ 1,5	> 1,5 - 2,5	> 2,5

Protocollo unico per la gestione trasparente del randagismo — v1.5 — pag. 23

Indicatore	Verde	Giallo	Rosso
I6	$\leq 20\%$	$> 20 - 60\%$	$> 60\%$
I7	$\leq 1\%$	$> 1 - 3\%$	$> 3\%$
I8	$\geq 85\%$	$60 - 84,9\%$	$< 60\%$

1. Le soglie sono **trigger procedurali**, non presunzioni.
2. I valori si applicano **in via transitoria** fino alla determinazione regionale di cui al comma 3 e, per I4, fino a quella dell'art. 36, comma 8.
3. Dopo almeno dodici mesi di dati attendibili la Regione valida statisticamente le soglie, tenendo conto delle diverse categorie di struttura e popolazione.
4. In assenza di dati sufficienti per la correzione di I5R, la mortalità grezza non determina da sola conseguenze sfavorevoli.
5. I6 in fascia rossa attiva esclusivamente la verifica organizzativa di cui all'art. 25 e non concorre alla determinazione del livello complessivo ai fini delle conseguenze contrattuali.
6. La revisione delle soglie è motivata e pubblicata.

TITOLO VIII — ATTIVAZIONE E CONTROLLO

Art. 27 — Quadro dei trigger

1. Attivano obbligatoriamente una procedura i seguenti fatti:

Trigger	Fonte	Procedura
Indicatore in fascia gialla	art. 26	art. 29 (giallo)
Indicatore in fascia rossa	art. 26	art. 30 (rosso)
I6 in fascia gialla o rossa	art. 26, c. 5	verifica organizzativa, senza conseguenze contrattuali
Posizione fatturata priva di evento di origine	art. 14, c. 9	art. 30 (rosso)
Omessa verbalizzazione della lettura preventiva	art. 14, c. 8	art. 29 (giallo)
Identificazione oltre il termine di cinque giorni	art. 15, cc. 5-6	art. 29 (giallo)
Scarto non giustificato nei mezzi di identificazione	art. 16, c. 5	art. 29 (giallo)
Dispersione identificativi oltre il 2%	art. 16, c. 6	verifica specifica
Nascita non registrata	art. 17, c. 7	art. 30 (rosso)
Nascita registrata	art. 17, c. 5	verifica del Piano di prevenzione presso l'ente
Permanenza in fase sanitaria oltre il termine regionale	art. 18, c. 4	art. 29 (giallo)
Trasferimento privo di nullaosta	art. 18, c. 6	art. 29 (giallo) e posizione non riconciliata
Mancata reimmissione non certificata	art. 19, c. 5	art. 29 (giallo) e posizione non riconciliata
Posizioni di Categoria C in Fase Zero	art. 20, c. 16	artt. 28-30, con priorità agli atti dell'art. 20, cc. 20-25
Baseline provvisoria per mancata chiusura	art. 21, c. 5	art. 29 sulle posizioni non riconciliate
Discordanza flusso / registro vidimato	art. 22, c. 4	art. 29 (giallo)
Mancato rientro del piano correttivo	art. 29, c. 13	art. 30 (rosso)
Oltre il 15% di animali non adottabili	art. 34, c. 6	art. 29, con verifica delle certificazioni
Concentrazione oltre il 40%	art. 38, c. 5	art. 38, cc. 5-10
Segnalazione qualificata	art. 42, c. 5	art. 29 (giallo)

Trigger	Fonte	Procedura
Atto intimidatorio	art. 41	art. 41 e, se riguarda dati o registri, art. 29
Ostacolo all'ispezione	art. 29, c. 15	art. 30 (rosso) e art. 48, c. 6
I4 persistentemente rosso	art. 39, c. 11	art. 39, cc. 11-12

- La tabella ha valore ricognitivo. L'omissione di un trigger dalla tabella non esclude l'obbligo di attivazione previsto dall'articolo che lo istituisce.
- Ogni attivazione è registrata nella Piattaforma con data, fonte del trigger, procedura avviata e responsabile.

Art. 28 — Obbligatorietà dell'attivazione

- Il superamento di una soglia o il verificarsi di un trigger determina obbligatoriamente l'avvio della procedura corrispondente.
- L'istruttoria determina: causa; imputabilità; gravità; reiterazione; eventuali conseguenze contrattuali; eventuale rilevanza per altre autorità.
- L'amministrazione conserva discrezionalità nella **valutazione giuridica dei fatti**, non nell'**avvio del controllo**.

Art. 29 — Livello giallo

- Il livello giallo determina obbligatoriamente una verifica entro **15 giorni**.
- La verifica comprende sempre controllo documentale e riconciliazione.
- La forma concreta della verifica è determinata dalla natura dell'anomalia.
- Quando l'anomalia riguarda presenza, identificazione, eventi di origine, nascite, mortalità, condizioni sanitarie, capacità autorizzata o corrispondenza fra animali registrati e presenti, la verifica comprende **ispezione in loco**.
- L'ispezione è esercitata nell'ambito dei poteri di controllo ufficiale spettanti all'autorità sanitaria competente e, quando il sito comprenda luoghi assistiti da particolare tutela, nelle forme richieste dall'ordinamento.
- L'ispezione avviene **senza preavviso**.
- Quando specifiche ragioni tecniche o sanitarie rendano indispensabile il coordinamento preventivo, esse sono indicate nel verbale.
- Durante l'ispezione sono letti gli identificativi di almeno il **20%** degli animali presenti, scelti dagli ispettori sul posto; nelle strutture con meno di **25 animali** sono controllati tutti gli animali.
- Il campione comprende sempre almeno un animale per ciascuna tipologia di evento di origine presente in struttura.
- Il Comune apre contestualmente contraddittorio formale concedendo **15 giorni**.

11. La quota relativa alle posizioni non riconciliate resta non liquidata; la parte non contestata è liquidata secondo i termini ordinari.
12. Quando emergano carenze gestionali, è richiesto un piano correttivo con termine massimo di **90 giorni**.
13. Il mancato rientro determina il passaggio alla procedura di livello rosso.
14. L'omessa esecuzione degli adempimenti da parte dell'amministrazione è registrata ai fini dell'art. 46.
15. L'ostacolo ingiustificato all'accesso ispettivo è verbalizzato, determina il passaggio al livello rosso e produce gli effetti dell'art. 48, comma 6 sulle posizioni che l'ispezione avrebbe dovuto verificare.

Art. 30 — Livello rosso e autorità esterne

1. Il livello rosso determina entro **dieci giorni** l'apertura di un'istruttoria straordinaria.
2. L'istruttoria accerta: natura; durata; importi; eventuale vantaggio economico; imputabilità; precedenti; documenti; conseguenze.
3. Quando emergano fatti nei quali sia configurabile un reato perseguibile d'ufficio, il soggetto obbligato provvede senza ritardo secondo l'**art. 331 c.p.p.**, indipendentemente dalla soglia.
4. Quando emergano fatti concretamente suscettibili di danno erariale, gli atti sono trasmessi alla **Procura regionale della Corte dei conti** secondo la disciplina vigente.
5. Quando emergano elementi rilevanti per il Codice dei contratti, essi sono valutati dalla stazione appaltante e trasmessi ad **ANAC nei casi previsti dalla normativa vigente**.
6. Fuori dai casi del comma 5, la stazione appaltante può trasmettere ulteriori elementi ad ANAC con atto motivato.
7. Il Protocollo **non qualifica autonomamente** una condotta come grave illecito professionale e **non dispone annotazioni** nel Casellario ANAC.
8. Quando l'operatore sia cooperativa e i fatti risultino rilevanti ai fini della vigilanza, gli atti sono trasmessi all'autorità competente.
9. In presenza di gravi inadempimenti contrattuali accertati, il Comune applica i rimedi previsti dalla legge e dal contratto, compresa la risoluzione quando ne ricorrano i presupposti.
10. Nessuna scadenza del Protocollo differisce un obbligo di segnalazione direttamente imposto dalla legge.

TITOLO IX — CONTINUITÀ, SEQUESTRI ED EMERGENZE

Art. 31 — Continuità del servizio

1. Contestazioni, sospensioni di quote, risoluzioni o sequestri **non interrompono** alimentazione, cure e custodia.
2. Prima di misure suscettibili di incidere sulla continuità è predisposto il piano di emergenza.
3. Quando ricorrano i presupposti dell'**art. 32 D.L. 90/2014**, gli elementi sono trasmessi ad ANAC e Prefettura per le valutazioni di rispettiva competenza.
4. L'**art. 32 D.L. 90/2014** non costituisce strumento generale di sostituzione dell'operatore.
5. Quando emergano elementi rilevanti ai fini degli **artt. 34 e 34-bis D.Lgs. 159/2011**, gli atti sono trasmessi agli organi competenti.
6. Per gli animali sottoposti a sequestro trovano applicazione le disposizioni processuali vigenti, compreso, quando ne ricorrano i presupposti, l'**art. 260-bis c.p.p.**

Art. 32 — Rete di emergenza e affido

1. La ricognizione territoriale distingue: strutture disponibili alla custodia temporanea; enti e associazioni individuati secondo la disciplina ministeriale rilevante per l'affido; soggetti utilizzabili come subaffidatari previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria; soggetti territoriali interessati al conseguimento dei requisiti.
2. Per ciascun soggetto sono registrati: estremi della qualificazione; strutture disponibili; specie; capienza; disponibilità immediata; isolamento sanitario; capacità per animali disabili; capacità dichiarata di sostenere la cauzione; limite finanziario dichiarato.
3. La ricognizione è aggiornata almeno ogni sei mesi e in occasione degli aggiornamenti ministeriali rilevanti.
4. La Regione promuove l'ampliamento della rete dei soggetti qualificati.
5. Nel rispetto della propria disciplina finanziaria, la Regione può istituire uno strumento di sostegno alla cauzione e agli oneri straordinari iniziali dell'affido.
6. Lo strumento assume forma di anticipazione, contributo, fondo rotativo o altra misura consentita.
7. Sono garantite tracciabilità, rendicontazione, destinazione esclusiva ed esclusione di duplicazioni.
8. Il piano di emergenza indica il numero di animali per cui esista concretamente la combinazione:

soggetto qualificato + posto disponibile + capacità finanziaria per la cauzione

9. La semplice capienza fisica **non è conteggiata** come capacità effettiva quando manchi uno degli elementi del comma 8.
-

TITOLO X — CONTRATTO ED ECONOMIA DEL SERVIZIO

Art. 33 — Corrispettivo e premio all'uscita

1. I nuovi affidamenti prevedono: quota ordinaria di mantenimento; incentivo separato all'uscita definitiva; regime distinto delle spese sanitarie straordinarie; regime distinto per gli eventi di cui all'art. 19, comma 2, lettera a).
2. La quota ordinaria copre i costi necessari al servizio e al benessere animale.
3. Il premio per l'adozione è subordinato alla regolarità dell'affido.
4. Il premio è corrisposto in due tranches: prima quota dopo **90 giorni**, saldo dopo **180 giorni**.
5. La restituzione dell'animale prima del saldo impedisce l'erogazione della seconda tranche, salve cause documentate non imputabili alla qualità dell'abbinamento.
6. Il mero trasferimento ad altro ricovero pubblico non genera premio.
7. La reimmissione eseguita nei casi consentiti dalla legge concorre all'incentivo all'uscita definitiva secondo il regime stabilito dal capitolato.
8. Il sistema economico è configurato in modo da non incentivare né permanenze artificiali né adozioni inappropriate.

Art. 34 — Permanenza prolungata

1. Dopo **180 giorni** è effettuata una rivalutazione dell'adottabilità.
2. La componente economica comprimibile è ridotta secondo l'Allegato B.
3. **In nessun caso** il corrispettivo scende sotto il costo incomprimibile necessario a rispettare gli standard obbligatori.
4. La non adottabilità per motivi sanitari o comportamentali è sottoposta alla valutazione del servizio veterinario pubblico o dell'autorità pubblica competente.
5. La valutazione è riesaminata ogni 180 giorni.
6. Il superamento del **15%** di animali classificati non adottabili costituisce trigger e determina l'avvio della procedura di cui all'art. 29, comprensiva della verifica sanitaria delle certificazioni rilasciate.

Art. 35 — Separazione funzionale dei ruoli

1. Sono separate:
 - a) le attività che generano la presa in carico;
 - b) **l'identificazione dell'animale e la sua registrazione in anagrafe;**
 - c) la custodia remunerata;
 - d) la certificazione sanitaria pubblica;
 - e) la verifica amministrativa delle posizioni fatturate.
2. Le funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) **non sono attribuite** al soggetto che percepisce il corrispettivo di custodia né a soggetti da esso controllati.

3. Nei nuovi affidamenti la separazione costituisce **obbligo essenziale di esecuzione**.
4. L'operatore dichiara: titolarità effettiva; controllo societario; collegamenti rilevanti; coincidenza degli organi; rapporti contrattuali o di incarico professionale continuativo con i veterinari che eseguono identificazioni o certificazioni relative agli animali da esso ospitati.
5. La violazione accertata costituisce inadempimento di specifica obbligazione.
6. Il contratto contiene **clausola risolutiva espressa** riferita alla violazione dell'obbligo di separazione e alla falsa od omessa dichiarazione.
7. L'amministrazione si avvale della clausola dopo verifica documentata del presupposto.
8. L'articolo disciplina l'esecuzione e l'indipendenza del controllo e **non introduce una causa di esclusione** ulteriore rispetto a quelle consentite dall'ordinamento.

Art. 36 — Risorse per prevenzione e sterilizzazione

1. Il Protocollo dà atto che l'**art. 4, comma 1, L. 281/1991** già stabilisce la priorità dei piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione e la destinazione a tali piani di una quota non inferiore al **60%** delle risorse di cui all'art. 3, comma 6.
2. Tale vincolo è **preesistente** al Protocollo.
3. Le amministrazioni ne garantiscono applicazione e rendicontazione.
4. Per ulteriori risorse regionali proprie destinate al randagismo, la Regione stabilisce nell'atto di assegnazione la quota riservata a: sterilizzazione; identificazione; prevenzione degli abbandoni; restituzione al proprietario; controllo delle popolazioni vaganti.
5. Le tranche successive sono subordinate alla rendicontazione delle precedenti.
6. Per ogni sterilizzazione sono registrati: identificativo dell'animale; specie; sesso; data; struttura ed operatore veterinario esecutore; ente competente; costo. La rendicontazione è riconciliata contro i dati anagrafici ufficiali.
7. Le risorse specificamente destinate alla prevenzione **non sono utilizzate** per le ordinarie diarie di ricovero.
8. La Regione determina il **valore massimo ammissibile del rapporto I4**, nella direzione stabilita dall'art. 25. Fino alla determinazione regionale si applicano i valori transitori dell'art. 26.
9. Il parametro considera almeno: caratteristiche territoriali; popolazione animale stimata; ingressi; spesa storica; fabbisogno di sterilizzazione.
10. Il parametro **non è autonomamente determinabile** dal singolo Comune.

Art. 37 — Inadempimenti e risoluzione

1. Il contratto individua con precisione gli obblighi essenziali.

2. Sono qualificati come inadempimenti rilevanti, secondo gravità e imputabilità:
 - a) reiterata omissione dei flussi;
 - b) falsa rappresentazione delle presenze o degli eventi di origine accertata in istruttoria;
 - c) ostacolo ingiustificato all'ispezione;
 - d) omissione di informazioni contrattualmente dovute;
 - e) grave violazione degli standard di custodia;
 - f) reiterata fatturazione di prestazioni risultate non rese;
 - g) violazione dell'art. 35;
 - h) omessa registrazione di nascite in struttura.
3. Il mero superamento di un KPI **non determina** risoluzione.
4. Le conseguenze contrattuali seguono l'accertamento dell'inadempimento e il contraddittorio richiesto dalla disciplina applicabile.

Art. 38 — Durata, proroghe e concentrazione

1. Il rinnovo tacito è vietato.
 2. Durata, opzioni, modifiche e proroghe rispettano il Codice dei contratti.
 3. La proroga non costituisce modalità ordinaria di prosecuzione.
 4. L'ente avvia tempestivamente il nuovo affidamento.
 5. Il superamento del **40%** degli animali di un ente presso una sola struttura determina: relazione sul rischio di dipendenza entro 30 giorni; pubblicazione; ricognizione delle alternative; strategia per il successivo affidamento.
 6. Il superamento non determina automaticamente il trasferimento degli animali.
 7. In presenza della soglia non è ammessa una prosecuzione motivata esclusivamente dall'inerzia programmatica dell'amministrazione.
 8. Quando l'interruzione metterebbe concretamente a rischio gli animali o l'interesse pubblico, non sia immediatamente disponibile una soluzione alternativa e ricorrano i presupposti stabiliti dalla normativa vigente, la continuità è assicurata per il tempo strettamente necessario.
 9. In tale caso: la nuova procedura è già avviata o è avviata contestualmente; la prosecuzione è specificamente motivata; è indicata la data programmata di cessazione; l'atto è pubblicato e comunicato alla Cabina.
 10. L'assenza di alternative è dimostrata mediante ricognizione documentata.
-

TITOLO XI — PREVENZIONE

Art. 39 — Priorità della prevenzione e obblighi di mezzi

1. Il Protocollo assume come principio di programmazione la priorità dei piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione prevista dall'**art. 4, comma 1, L. 281/1991**.
2. Ogni ente competente adotta annualmente un **Piano operativo di prevenzione**.
3. Il Piano contiene obbligatoriamente: popolazione target, comprensiva delle colonie feline censite; ingressi dell'anno precedente per tipologia di evento; nascite in struttura dell'anno precedente; sterilizzazioni previste; copertura finanziaria; calendario; responsabili; obiettivi di identificazione; restituzioni ai proprietari; aree territoriali prioritarie; indicatori.
4. Il numero minimo di sterilizzazioni **non è liberamente determinato** dal singolo ente.
5. La Regione stabilisce un **parametro minimo esterno** attraverso uno o più criteri fra: sterilizzazioni per 1.000 abitanti; sterilizzazioni rispetto agli ingressi; sterilizzazioni rispetto alla popolazione vagante stimata; sterilizzazioni rispetto alle femmine fertili stimate; sterilizzazioni rispetto alla consistenza delle colonie censite.
6. Il Piano inferiore al parametro regionale è integrato, salvo impossibilità epidemiologica o materiale specificamente documentata.
7. Costituiscono obblighi di mezzi: approvazione del Piano; iscrizione delle risorse; rispetto del parametro; attivazione delle procedure; esecuzione degli interventi; rendicontazione; pubblicazione.
8. La riduzione degli ingressi resta **indicatore di efficacia** e non presunzione di adempimento o inadempimento.
9. L'obiettivo tendenziale iniziale è una riduzione degli ingressi fino al 15% annuo composto, valutata su base pluriennale.
10. Gli indicatori I4 e I7 sono valutati congiuntamente: nascite in struttura e sproporzione della spesa verso il ricovero costituiscono, insieme, l'evidenza più diretta della mancata attuazione della priorità legislativa.
11. Un I4 persistentemente in fascia rossa determina: verifica delle risorse; verifica del Piano; relazione dell'ente; piano correttivo.
12. Il valore I4, isolatamente considerato, **non equivale a danno erariale**.

Art. 40 — Associazioni

1. È istituito un elenco territoriale delle associazioni che partecipano alle attività consultive.
2. I requisiti sono pubblici, oggettivi e non discriminatori.

3. L'iscrizione attribuisce: diritto di segnalazione; partecipazione consultiva; accesso ai dati pubblici aggregati; partecipazione come osservatore nelle ipotesi espressamente previste dal Protocollo.
 4. L'iscrizione **non attribuisce**: funzioni di polizia; autonomi poteri ispettivi; accesso indiscriminato ai dati; preferenze negli affidamenti; qualifiche riservate dalla normativa ad associazioni o enti specificamente individuati.
 5. Le associazioni che gestiscono servizi remunerati sono sottoposte agli stessi controlli previsti per gli altri operatori.
-

TITOLO XII — SICUREZZA, INTIMIDAZIONI E SEGNALAZIONI

Art. 41 — Atti intimidatori

1. In presenza di incendio doloso o sospetto, danneggiamento grave, minaccia, aggressione, sottrazione o uccisione intenzionale di animali o altro fatto oggettivamente compatibile con finalità intimidatoria, il Responsabile attiva **immediatamente** la procedura.
2. La Cabina è convocata entro **48 ore**.
3. La convocazione non presuppone la qualificazione preventiva del fatto come mafioso o intimidatorio.
4. Entro **sette giorni** sono raccolti: denunce; precedenti eventi; controlli recenti; contenziosi; segnalazioni; cronologia.
5. Quando il fatto presenti profili di ordine o sicurezza pubblica, la documentazione è sottoposta agli organi competenti.
6. Quando il fatto abbia interessato registri, supporti, identificativi o dati, si applica altresì la procedura dell'art. 29.
7. La Cabina non svolge attività investigativa.

Art. 42 — Segnalazioni dei lavoratori e delle fonti interne

1. È istituito un canale riservato per lavoratori, collaboratori, volontari e altri soggetti operanti nelle strutture.
2. Sono segnalabili almeno: animali registrati e non presenti; animali presenti e non registrati; nascite non registrate; alterazioni di registri; identificazioni non corrispondenti; fatturazioni non corrispondenti; occultamento di decessi; maltrattamenti; ostacoli ai controlli; pressioni per alterare dati; intimidazioni.
3. Quando ricorrano i presupposti del **D.Lgs. 24/2023**, la gestione segue integralmente la disciplina legale del whistleblowing.
4. Negli altri casi resta operativo il canale amministrativo riservato previsto dal Protocollo, senza attribuzione automatica delle specifiche tutele riservate dalla legge ai whistleblower.
5. Una segnalazione costituisce **trigger autonomo** e determina l'avvio della procedura di cui all'art. 29, indipendentemente dal livello degli indicatori, quando contiene elementi specifici, pertinenti e concretamente verificabili.
6. Entro **cinque giorni lavorativi** è effettuato il filtro preliminare relativo ai soli requisiti del comma 5.
7. Il filtro non valuta la fondatezza sostanziale.
8. Non riattivano automaticamente una nuova verifica: segnalazioni identiche già esaminate senza fatti nuovi; comunicazioni manifestamente generiche; reiterazioni prive di nuovi elementi; fatti manifestamente estranei al Protocollo.

9. L'archiviazione preliminare è motivata e conservata.
10. Precedenti segnalazioni infondate **non consentono di ignorare** una successiva segnalazione nuova e verificabile.
11. L'apertura della verifica non è pubblicata come irregolarità accertata.
12. Prima della conclusione sono pubblicati esclusivamente dati aggregati che non presentino l'esistenza dell'istruttoria come accertamento di responsabilità.
13. Minacce e pressioni connesse alla segnalazione attivano l'art. 41 quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 43 — Elementi di contesto

1. La relazione di contesto ricostruisce, quando esistenti: denunce; minacce; danneggiamenti; esposti; contenziosi; precedenti eventi; collegamenti temporali con controlli.
2. Quando emergano elementi potenzialmente rilevanti ai fini della normativa antimafia o dell'**art. 416-bis.1 c.p.**, essi sono trasmessi all'autorità competente.
3. La qualificazione penale e la competenza investigativa restano integralmente all'autorità giudiziaria.
4. L'ente valuta la costituzione di parte civile secondo i presupposti di legge.

Art. 44 — Sicurezza e continuità operativa

Le strutture adottano:

- a) copia remota dei registri indispensabili;
- b) sistemi di sicurezza e videosorveglianza conformi alla normativa applicabile;
- c) misure contro la perdita contemporanea di tutti i mezzi di trasporto;
- d) piano antincendio;
- e) piano di evacuazione;
- f) procedure specifiche per animali disabili, non deambulanti, isolati o incapaci di fuga autonoma.

I piani sono verificati annualmente.

TITOLO XIII — MONITORAGGIO E RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVA

Art. 45 — Report semestrale

Il Responsabile pubblica e trasmette semestralmente un report contenente: presenze; eventi di presa in carico per tipologia; nascite in struttura; uscite definitive; reimmissioni; trasferimenti e nullaosta; decessi; permanenza; indicatori I1-I8; esito della riconciliazione dei mezzi di identificazione; stato della Fase Zero e delle baseline provvisorie; allerte; istruttorie; esiti; somme contestate; somme recuperate; atti conservativi adottati; prevenzione; concentrazione; proroghe; deroghe attive ai sensi dell'art. 15, comma 4; omissioni procedurali dell'amministrazione; modifiche degli incarichi di controllo durante istruttorie aperte; anomalie trasmesse ai sensi dell'art. 4 e rimaste senza riscontro.

Il report distingue sempre:

segnalazione → anomalia → verifica → accertamento → conseguenza

Art. 46 — Performance

1. Gli enti inseriscono negli obiettivi individuali o organizzativi almeno: riconciliazioni entro i termini; apertura delle procedure; completamento delle verifiche; pubblicazione; Piano di prevenzione; rispetto del parametro regionale; rendicontazione; reportistica; chiusura dei fascicoli di Fase Zero nei termini dell'art. 21.
2. Per ciascun obiettivo sono definiti: responsabile; indicatore; valore atteso; termine; fonte del dato.
3. L'omesso inserimento è rilevato nel primo report.
4. Sono rilevati specificamente ai fini della performance: mancata attuazione della priorità alla prevenzione; mancato impiego immotivato delle risorse disponibili; mancata esecuzione degli obblighi procedurali; mancata adozione degli atti conservativi dell'art. 20; mancata rendicontazione.
5. Il Protocollo **non attribuisce automaticamente** responsabilità personale.
6. L'inosservanza imputabile è valutata nel sistema di performance e, quando ne ricorrano i presupposti, secondo l'**art. 21 D.Lgs. 165/2001** e le altre norme applicabili.

Art. 47 — Revisione

1. Il Protocollo è riesaminato ogni **24 mesi**.
2. La revisione considera: risultati; qualità del dato; contenzioso; normativa sopravvenuta; costi; benessere animale; efficacia degli indicatori.
3. Sono **principi strutturali**: tracciabilità dell'evento di origine; indipendenza dell'atto di identificazione; censimento iniziale; conservazione delle difformità storiche; riconciliazione; obbligatorietà dell'attivazione; contraddittorio; tutela animale; misurabilità dell'amministrazione.

4. Le modifiche sostanziali di tali principi sono espressamente motivate.
-

TITOLO XIV — REGIME TRANSITORIO

Art. 48 — Contratti e convenzioni in corso

1. Entro **30 giorni** sono censiti tutti i rapporti in essere, con operatore; struttura; scadenza; importo; animali; opzioni; proroghe; clausole di controllo esistenti.
2. Gli obblighi di controllo propri dell'amministrazione si applicano **immediatamente** anche ai contratti in corso, nei limiti delle prerogative di verifica già attribuite dalla legge e dal rapporto contrattuale.
3. L'amministrazione verifica le prestazioni fatturate attraverso documentazione idonea a identificare: animale; evento di origine; periodo; struttura; titolo della permanenza; giornate fatturate.
4. La richiesta di documentazione necessaria a dimostrare una prestazione fatturata, ivi compresa quella relativa all'origine della presa in carico, **non costituisce, di per sé, nuova prestazione contrattuale**.
5. Il registro di carico e scarico vidimato, già previsto dalla disciplina vigente e dai capitoli in essere, è fonte immediatamente utilizzabile per la verifica anche in assenza delle clausole del Titolo X.
6. **Ciò che non risulta verificabile non è liquidato.**
7. In caso di documentazione incompleta: la posizione è contestata; è assegnato un termine per l'integrazione; la parte non contestata resta liquidabile; la quota non comprovata resta non liquidata.
8. La mancanza delle nuove clausole del Titolo X non impedisce di verificare se una prestazione già fatturata sia stata effettivamente resa.
9. Le nuove obbligazioni sostanziali che modifichino il contenuto o l'equilibrio del contratto seguono la disciplina delle modifiche contrattuali.

Tempestività della contestazione

10. La verifica è effettuata nei termini stabiliti dalla legge e dal contratto.
11. L'anomalia che incide sull'esistenza, quantità o conformità della prestazione è **contestata formalmente per iscritto entro il termine previsto per la verifica**, salvo che sia emersa successivamente e non fosse ragionevolmente rilevabile prima.
12. La contestazione indica: posizione; periodo; prestazione; anomalia; importo temporaneamente non riconosciuto, se determinabile; documenti richiesti; termine per le controdeduzioni.
13. La contestazione è registrata nella Piattaforma con protocollo, data, autore, destinatario, termine ed esito.
14. Il ritardo imputabile all'amministrazione **non è trasferito economicamente sull'operatore**.
15. Il procedimento è organizzato affinché

fattura → verifica → riconciliazione → contestazione → liquidazione della quota certa

si svolga entro i termini applicabili.

Scadenze

16. I contratti in scadenza entro dodici mesi sono inseriti immediatamente nel cronoprogramma dei nuovi affidamenti.
 17. La preparazione del nuovo affidamento inizia almeno **sei mesi** prima della scadenza, salvo contratti di durata inferiore.
 18. L'inerzia dell'amministrazione non costituisce autonoma giustificazione della proroga.
 19. Ogni prosecuzione è riportata nel report con: base normativa; durata; motivazione; data di avvio della nuova procedura; concentrazione presso l'operatore.
 20. Entro il primo ciclo di rinnovo tutti i nuovi contratti recepiscono i Titoli IV e X.
-

TITOLO XV — PROTEZIONE DEI DATI E SICUREZZA INFORMATICA

Art. 49 — Principi

I trattamenti rispettano: liceità; finalità; minimizzazione; esattezza; limitazione della conservazione; integrità; riservatezza; responsabilizzazione.

La Piattaforma non acquisisce informazioni personali non necessarie. I dati identificativi degli operatori intervenuti negli eventi sono trattati per la sola finalità di tracciabilità dell'atto.

Art. 50 — Ruoli privacy

1. Prima dell'avvio sono formalmente individuati i ruoli dei soggetti coinvolti.
2. Quando più enti determinino congiuntamente finalità e mezzi del trattamento, le rispettive responsabilità sono disciplinate secondo l'**art. 26 GDPR**.
3. Il mero scambio di dati non determina automaticamente contitolarità.
4. I fornitori che trattano dati per conto dell'amministrazione sono designati secondo il ruolo effettivamente svolto e la disciplina applicabile.

Art. 51 — Valutazione d'impatto

1. Prima dell'avvio operativo è effettuata la valutazione prevista dall'**art. 35 GDPR** circa la necessità di una DPIA.
2. Quando il trattamento presenti probabilmente rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone, la DPIA è effettuata prima del trattamento.
3. Sono valutati almeno: flussi fra amministrazioni; categorie di dati; dati di geolocalizzazione degli eventi; immagini acquisite ai sensi dell'art. 14, comma 5; autorizzazioni; log; pubblicazione; interoperabilità; rischio di accesso abusivo; conservazione; rettifica; segnalazioni riservate.

Art. 52 — Conservazione e log

1. Sono stabiliti distintamente i tempi di conservazione per: eventi; immagini; flussi; verbali; riconciliazioni; log; dossier di anomalia; esiti delle verifiche relative alla stabilità dell'adozione; segnalazioni.
2. Le immagini acquisite ai sensi dell'art. 14, comma 5 ritraggono l'animale e non sono finalizzate alla ripresa di persone. Sono conservate per il tempo necessario alla verifica della posizione e dei relativi termini.
3. I dati identificativi dell'adottante necessari alle verifiche restano presso il soggetto istituzionalmente competente e **non sono replicati** nella Piattaforma.
4. Alla Piattaforma sono trasmessi soltanto: esito positivo; esito negativo; verifica non conclusa; data della verifica.
5. I tempi di conservazione tengono conto degli obblighi amministrativi, contrattuali, documentali e dei termini rilevanti per l'esercizio dei diritti e per la tutela del credito.

6. I log sono protetti contro modifiche e cancellazioni non autorizzate.
 7. La conservazione dei log **non è indefinita**: il periodo è stabilito nel disciplinare tecnico e nella documentazione privacy.
-

ALLEGATI

Allegato A — Tracciato del flusso mensile

Il flusso è articolato in **due registri collegati**. L'unità primaria è l'evento; l'animale è un attributo dell'evento.

A.1 — Registro eventi

evento_id	(generato dalla Piattaforma, non dall'operatore)
tipo_evento	(cattura nascita trasferimento_ingresso ricovero_identificato intervento_reimmissione)
data_ora_evento	
comune_committente	
luogo_lat; luogo_lon	(obbligatorie per tipo_evento = cattura)
operatore_1; operatore_2	
struttura_destinazione	
identificativo_preesistente	(vuoto se assente)
esito_lettura_preventiva	(positivo negativo non_eseguibile)
identificativo_applicato	(S N)
data_identificazione	
veterinario_identificatore	
identificazione_endogena	(S N)
evento_origine_id	(per nascita: evento della fattrice; per trasferimento: evento originario)
nullaosta_rif	(per trasferimenti)
allegati_rif	(immagine, verbale)

A.2 — Registro periodi fatturati

evento_id	
identificativo	
struttura_id	
periodo	
fase	(sanitaria ricovero post_operatoria)
giorni_fatturati	
quota_applicata	
stato_adottabilita	
data_valutazione	
note_codificate	

A.3 — Registro mezzi di identificazione

periodo	
soggetto	(struttura o servizio veterinario)
serie_lotto	
forniti	
applicati	
registrati	
dichiarati_inutilizzabili	
causale	

Formato: UTF-8; CSV con separatore definito dall'ente o altro formato aperto equivalente; date ISO 8601; controlli di unicità di evento_id; controllo di integrità referenziale fra A.1, A.2 e A.3.

I dati sanitari non necessari alla riconciliazione restano nei sistemi sanitari autorizzati.

Allegato B — Modello economico della permanenza

La riduzione interessa esclusivamente la **componente comprimibile** del corrispettivo.

Permanenza	Componente comprimibile riconoscibile
0 – 180 giorni	100%
181 – 365 giorni	85%
366 – 545 giorni	70%
546 – 730 giorni	55%
oltre 730 giorni	40%

In ogni fascia: **corrispettivo complessivo $\geq$ costo incompressibile** necessario agli standard obbligatori.

La permanenza decorre dall'evento di presa in carico. Per gli eventi di cui all'art. 19, comma 2, lettera a) non si applica la presente scala, ma il regime dell'intervento.

Allegato C — Dossier di anomalia

Ogni dossier contiene: struttura; periodo; trigger, con indicazione della voce dell'art. 27; evento o eventi interessati; dati originari; risultato della riconciliazione; importi; documenti; contestazione; controdeduzioni; verifiche; esito; atti conservativi; destinatari esterni, se presenti; base normativa delle eventuali trasmissioni.

Classificazione finale: errore pubblico; errore materiale; irregolarità corretta; inadempimento; anomalia non spiegata; fatto trasmesso ad altra autorità.

La correzione del dato non elimina la registrazione dell'anomalia originaria.

Allegato D — Clausole contrattuali tipo

Il capitolato disciplina almeno: registrazione dell'evento di presa in carico; lettura preventiva e sua verbalizzazione; identificazione e separazione dall'interesse economico; gestione dei mezzi di identificazione; nascite in struttura; fase sanitaria e nullaosta; regime degli interventi con reimmissione; flussi; verifica; accesso; fatturazione; contestazione; premio di uscita; permanenza; benessere; titolarità effettiva e incarichi veterinari; sicurezza; continuità; protezione dei dati; inadempimenti; clausola risolutiva; tracciabilità.

Allegato E — Cronoprogramma

Giorni	Attività
0 – 30	Adozione; nomina del Responsabile; ricognizione contratti e risorse (artt. 13 e 48)
30 – 60	Piattaforma e generazione degli evento_id; ruoli privacy e valutazione DPIA; dotazioni; formazione; calendario della Fase Zero per distretto
dal giorno 60	Registrazione obbligatoria di tutti i nuovi eventi di presa in carico

Giorni	Attività
60 – 270	Fase Zero per distretto sanitario e tutela delle posizioni pregresse
—	Per ciascuna struttura: baseline e avvio a regime alla chiusura del rispettivo fascicolo
270	Termine esterno: baseline provvisoria per i fascicoli non chiusi
dal	Riconciliazione mensile ordinaria, indipendente dallo stato della Fase Zero
giorno 30	
entro 300	Piano di prevenzione; primo report

Gli indicatori I6, I7 e I8 sono calcolabili solo dal giorno 60, quando la registrazione degli eventi è a regime. Fino a quella data sono rilevati in via ricognitiva e non attivano trigger.

Allegato F — Quadro economico-organizzativo

Voce	Valore
animali mediamente presenti	
eventi di presa in carico annui, per tipologia	
nascite in struttura annue	
strutture controllate	
record mensili	
personale dedicato	
ore/uomo mensili	
lettori di identificativi	
identificativi forniti annui	
costo iniziale Piattaforma	
costo manutenzione annua	
costo formazione	
costo Fase Zero	
costo ispezioni annuali	
spesa annua ricovero	
spesa annua prevenzione	
I4 (ricovero / prevenzione)	
somme contestate	
somme recuperate	

Il report confronta annualmente il costo del controllo con il valore economico complessivo delle prestazioni controllate e con gli eventuali recuperi.

PRINCIPI FINALI

1. L'identità non nasce dove nasce la fattura

Un identificativo prova che esiste un animale. Non prova che quell'animale fosse vagante sul territorio del Comune che paga, in quella data. Se chi applica l'identificativo è chi ne fattura il mantenimento, il controllo non ha un punto d'appoggio esterno. Per questo l'unità di registrazione è l'evento, e l'atto che crea l'identità è separato dall'interesse economico che ne discende.

2. Il dato non sana il passato

Correggere il dato non significa correggere il fatto storico. La rettifica migliora il sistema futuro; conserva la difformità originaria; non convalida pagamenti; non estingue contestazioni; non impedisce recuperi; non impedisce trasmissioni dovute per legge.

3. Due orologi

OROLOGIO DELL'ISTRUTTORIA — tempo necessario per accertare i fatti
OROLOGIO DEL DIRITTO — tempo disponibile per preservare contestazioni, crediti e azioni

Il secondo non attende il primo. Quando il diritto rischia di essere pregiudicato: **prima si conserva il diritto, poi si conclude l'istruttoria.**

4. Il controllo vale anche sui contratti esistenti

Le nuove clausole economiche seguono i nuovi affidamenti. Il potere-dovere di verificare che una prestazione fatturata sia stata effettivamente resa opera invece nei rapporti già in corso.

Una fattura non costituisce prova sufficiente della prestazione che pretende di remunerare.

5. Il censimento non è un cancello

Ogni struttura entra a regime quando il proprio fascicolo si chiude, e il ritardo della più lenta non protegge la più veloce.

6. Le nascite dicono la verità sulla prevenzione

Un animale nato in struttura è insieme un costo che si aggiunge e la prova che la sterilizzazione non è stata fatta. È l'unico indicatore che nessuna contabilità può riformulare.

7. Mancata adesione comunale

La mancata adesione di un Comune non annulla le attività che Regione e Azienda sanitaria esercitano nell'ambito delle rispettive competenze. La mancata adesione, e il mancato riscontro alle anomalie trasmesse, restano visibili.

8. Regola fondamentale

Il Protocollo non presume che il gestore sia disonesto. Non presume neppure che l'amministrazione controlli correttamente. Costruisce un sistema nel quale entrambi lasciano una traccia verificabile.

Non automatizzare la colpa. Automatizzare il controllo, la prova e la tracciabilità dell'omissione.

AUDIT LESSICALE DELLA VERSIONE 1.5

Collocazione	Formula	Condizione	Motivazione
Art. 5, c. 1	«la Regione può subordinare l'accesso»	1	Scelta regionale su finanziamenti propri facoltativi
Art. 10, c. 2	«L'ente che individui una collocazione diversa ne dà atto motivando »	1	L'alternativa resta possibile ma è onerata di motivazione
Art. 15, c. 4	«Quando l'organizzazione territoriale non consenta di applicare il comma 2»	4	Impossibilità materiale oggettiva; l'eccezione è motivata, compensata, temporanea e pubblicata
Art. 20, c. 5	«un osservatore può assistere»	1	L'osservatore non esercita funzione pubblica necessaria
Art. 30, c. 6	«la stazione appaltante può trasmettere ulteriori elementi ad ANAC»	1, 3	Trasmissione ulteriore rispetto ai casi obbligatori
Art. 32, c. 5	«la Regione può istituire uno strumento di sostegno»	1, 4	Dipende dalla potestà finanziaria regionale
Art. 43, c. 4	«l'ente valuta la costituzione di parte civile»	1, 2	Scelta processuale rimessa all'ente
Art. 48, c. 11	«salvo che sia emersa successivamente e non fosse ragionevolmente rilevabile prima»	4	Eccezione ancorata a un fatto oggettivo

Formule non presenti come clausole generali di attenuazione: «ove opportuno», «ove possibile», «quando ritenuto necessario», «preferibilmente».

Formule condizionali non attenuative. «Quando ricorrano i presupposti», «quando emergano fatti», «nei casi previsti dalla normativa», «salvo controindicazione sanitaria certificata» individuano il presupposto legale o fattuale dal quale consegue l'obbligo, non una libertà di non procedere.

Esito: conforme. Otto formule attenuative, tutte censite. Una formula attenuativa non censita si applica in forma imperativa ai sensi del Principio generale.